## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

nato	sottoscritto Rovezzo Antho			il			residente
nato a	a	(prov.	<b></b> /	(pro			_ residente
in via							
in di del	relazione alla desig le Aree Protette della Valses	•	a	Consigliere	dell'Ente ,	di	gestione
sulla n. 44	la conseguente decadenza da base della dichiarazione non 5 ( <i>Testo unico delle disposi</i> inistrativa),	veritiera di cui	i agli	articoli 75 e 7	6 del D.P.R. 2	8 dice	mbre 2000,
		DIC	HIAR	А			
>	di non trovarsi in alcuna d 1 della legge regionale 29 della biodiversità) nonchè d 39 (Criteri e disciplina de	giugno 2009, dall'articolo 13 elle nomine ed	n. 19 3, com d <i>inca</i>	( <i>Testo unico</i> ima 1 della leg richi pubblici	s <i>ulla tutela de</i> ge regionale 2	e <i>lle are</i> 23 mar	<i>e naturali e</i> zo 1995, n.
	rapporti tra la Regione ed i						
	rapporti tra la Regione ed i		ovver	0			
	dichiara di trovarsi nella seg se nominato, entro e non ol	guente condizi	ione d	i incompatibili	•	_	-
	dichiara di trovarsi nella seg	guente condizi	ione d	i incompatibili	•	_	
Data 03/1	dichiara di trovarsi nella seg	guente condizi	ione d	i incompatibili	•	_	

## Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

**Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

## Articolo 16, comma 1

- 1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

**Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39** (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

## Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonchè le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.